



## Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 441 del 06/12/2024

**OGGETTO: Invito alle società in elenco a comunicare il proprio domicilio digitale e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio in caso di inadempienza**

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009 e modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020), che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale);
- Considerato che l'ufficio ha verificato che le società aventi sede nella provincia di Modena, indicate nell'elenco allegato, non hanno comunicato il domicilio digitale (oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito);
- Ritenuto opportuno - nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa - che sia comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale alle suddette società al fine di permettere loro l'eventuale regolarizzazione (similmente a quanto espressamente stabilito, per le imprese individuali, dall'art. 5 comma 2 d.l. n. 179/2012, conv. l. n. 221/2012, così come modificato dall'art. 37 dl n. 76/2020);
- Visto l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- Visti i principi espressi nell'atto d'indirizzo del Giudice del Registro delle imprese di Modena del 07/06/2022 (prot. 31331/E) che detta all'Ufficio del Registro delle imprese le modalità operative da seguire per notificare, mediante pubblicazione sull'Albo camerale online, i provvedimenti massivi di diretta competenza del Conservatore di cui all'art. 40 del DL 76/2020, destinati ad un'ampia pluralità di soggetti privi di domicilio digitale;
- Vista la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022 prot. 30746/E e successiva lettera-rettifica del 10/06/2022 prot. 34296/E, recanti le Linee guida e la procedura da seguire per l'assegnazione del domicilio digitale;
- Richiamata la deliberazione n. 109 del 23/06/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";
- Ritenuto di confermare le linee operative stabilite con le citate deliberazioni, mantenendo anche per l'anno in corso gli stessi criteri di estrazione degli elenchi delle posizioni irregolari (imprese con PEC non dichiarata, escluse le potenzialmente cancellabili), in analogia con le precedenti determinazioni;
- Atteso che in data 3 dicembre 2024 l'ufficio ha provveduto all'estrazione degli elenchi delle posizioni irregolari tramite il programma informatico messo a disposizione delle Camere di Commercio da Infocamere S.C.p.A., Cruscotto Qualità (CROP);
- Vista l'estrazione in CROP, effettuata selezionando il "Gruppo incongruenza D.L. Semplificazioni (Art. 37)" e l'apposito filtro A92 (pec non dichiarata escluse le imprese potenzialmente cancellabili), con la quale sono state individuate n. 126 posizioni irregolari, suddivise in 35 imprese individuali e 91 società;
- Visto in particolare l'art. 4 comma 1 del Regolamento, che stabilisce: "La comunicazione massiva di avvio del procedimento (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena



nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese.”;

- Preso atto del termine di trenta giorni entro cui le società possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale;

- Preso atto che alle società inadempienti - secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 6 bis del d.l. n. 185/2008 (conv. l. n. 2/2009 e modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020) - verrà applicata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e che la norma stabilisce inoltre: *“L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580”*;

- Vista la comunicazione allegata [allegato A], parte integrante del presente provvedimento, che avvia il procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e accorda un termine finale alle società per la regolarizzazione;

- Visto l'elenco [allegato B], parte integrante del presente provvedimento, contenente le società (n. 91 società) destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento;

Tutto ciò premesso

### **d e t e r m i n a**

1) di approvare la comunicazione allegata di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio del domicilio digitale **[ Allegato A ]** destinato alle società indicate nell'elenco richiamato nelle premesse **[ Allegato B ]**. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza delle imprese indicate nell'elenco allegato mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nel Regolamento camerale citato nelle premesse;


2) che il presente provvedimento sia pubblicato per 30 giorni sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, assieme alla comunicazione di avvio del procedimento e all'elenco delle società destinatarie.

avv. Stefano Bellei



## ALLEGATO A

alla determinazione del Conservatore del Registro delle  
Imprese n.441 del 6/12/2024 - COMUNICAZIONE DI  
AVVIO(società)



## COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

(art. 37 D.L. n 76/2020)

### ALLE SOCIETA' INDICATE NELL'ELENCO ALLEGATO

**OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 15 DEL 28/07/2022 EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020**

Spett.le società (indicata nell'elenco allegato),

il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. l'articolo 16 del D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento **non risulta che sia stato comunicato** all'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena **il domicilio digitale della società** (indicata in allegato) oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e **non è stato da Lei sostituito**.

Secondo quanto previsto dal comma 6-bis dell'art. 16 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento camerale indicato in oggetto, si invitano le società (indicate in allegato) a presentare regolare domanda di iscrizione del domicilio digitale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo camerale online della Camera di Commercio di Modena.

**Comunicando il domicilio digitale, la società eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.**

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere da Lei direttamente presentata accedendo alla piattaforma <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home> , presso cui Lei potrà anche firmare digitalmente la richiesta.

**La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.** Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente è possibile contattare l'assistenza tramite la piattaforma sopra evidenziata e consultare le istruzioni operative disponibili in SARI al seguente link: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mo>.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alle società (indicate in allegato) e **applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento**: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà





notificato **per tutti i soggetti obbligati e per la società quale obbligata in solido** nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 412,00 per ogni obbligato per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla società:

- a) avrà la seguente dicitura: `codice_fiscale_società@impresa.italia.it`;
- b) **sarà valido solamente per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche **e non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

**Responsabile del procedimento:** Avv. Stefano Bellei

**Amministrazione competente:** Ufficio Registro Imprese - Camera di Commercio di Modena

**Indirizzo di Posta Elettronica Certificata:** [cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it)

**Termine di conclusione del procedimento:**

- a) entro 5 gg. da quando l'imprenditore comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale dell'impresa, si determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;
- b) se l'imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 90° giorno dalla comunicazione di avvio del presente procedimento con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese e con l'irrogazione della sanzione.

**In caso di inerzia** nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Conservatore del Registro delle Imprese di Modena.

Distinti saluti

Il Conservatore

Avv. Stefano Bellei